

R.G. 611 /2015

TRIBUNALE DI SIENA

Repubblica Italiana

Nel nome del Popolo Italiano

Il Giudice, Dr. Paolo Bernardini, alla pubblica udienza del 27/9/2016, ha dato lettura del seguente dispositivo con motivazione contestuale nella causa di appello n. 611/2015 promossa da

Ufficio della motorizzazione civile di Siena

contro

L'appellante si duole della sentenza n. 1356/2014, pronunciata dal Giudice di pace di Montepulciano, colla quale è stata accolta l'opposizione avverso il provvedimento di rifiuto all'ammissione di controparte all'esame per il rilascio di una nuova patente di guida. In particolare, rileva l'inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto col rito ex art. 22 L. 689/1981 pur non vertendosi nei casi ivi contemplati; nel merito, si duole dell'errata applicazione dell'art. 219 comma 3 ter c.d.s. perché la data di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (cui far decorrere il termine triennale durante il quale non è possibile conseguire una nuova abilitazione alla guida) va riferita alla data di passaggio in giudicato della pronuncia in sede penale (e non dalla di commessa violazione, così come accertata dalle forze di polizia). Inoltre, censura la decisione laddove ha calcolato la durata del triennio scomputandovi il periodo di avvenuta sospensione cautelare della patente, comminata ex art. 223 c.d.s..



Parte appellata resiste; in primo luogo, eccepisce la tardività del gravame, essendo stato presentato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta in udienza l'11/11/2014; in secondo luogo, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse ad agire perché in ogni caso a partire dal luglio del 2015 l'esponente avrebbe potuto comunque sostenere l'esame di abilitazione alla guida. Per il resto, ritiene sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace (vertendosi in materia di sanzioni amministrative) e fondata l'interpretazione adottata in prime cure della normativa speciale.

L'appello è tempestivo e merita sostanziale accoglimento.

Il rilievo di tardività, sollevato dall'appellato, nasce dall'equivocata data di presentazione dell'appello: il 9 giugno 2015 è il giorno di deposito del decreto del giudicante, emesso il precedente 4 giugno, di fissazione dell'udienza di discussione sull'impugnazione che è stata, invece, presentata tempestivamente il 26 febbraio 2015.

Neppure persuade la tesi sul sopravvenuto difetto di interesse ad agire da parte dell'Amministrazione; anzi, il difetto ad agire sopravvenuto dovrebbe in astratto essere rilevato il capo all'originario opponente, essendo ormai trascorso in ogni caso il triennio in discussione.

In realtà, permane il comune ed opposto interesse alla decisione perché la sentenza di prime cure ha portata costitutiva (e non di condanna: v. Cass. Sentenza n. 16262 del 03/08/2005) perché ha soltanto conferito all'opponente il diritto di poter conseguire un titolo abilitativo prima del tempo; pertanto, i suoi effetti non possono che prodursi col passaggio in giudicato della decisione retroagendo sino all'epoca della domanda (cfr. Cass. Sentenza n. 10600 del 19/05/2005), eventi che è interesse appunto dell'appellante soccombente impedire ed opposto fine di controparte conseguire così da non dover ripetere la procedura amministrativa a suo tempo avviata. E l'eventuale abilitazione indebitamente conseguita in base alla pronuncia di prime cure, una volta venuta meno l'ammissione all'esame per via giudiziaria in caso di riforma, perderebbe di efficacia (coll'obbligo dell'interessato di sottoporsi di nuovo alla procedura amministrativa in parola: vi è, dunque, lo speculare interesse dalla P.A. nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, di evitare che la



conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci).

Passando all'esame dell'impugnazione, va ritenuto tardivo il rilievo in rito sollevato dalla difesa dell'Avvocatura dello Stato giacché mai sollevato in primo grado; dunque, la competenza per materia del primo Giudice od il tipo di rito prescelto (non avendo comportato in ogni caso violazioni del contraddittorio), non possono più essere messi in discussione (così come del resto la giurisdizione).

In ogni caso, come abbiamo avuto modo di accennare all'udienza dell'1/3/2016, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., e art. 216 C.d.S., comma 5, rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010). A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita totale del punteggio e che impongano al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, perché hanno la medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass. S.U. Sentenza n. 15573 del 2015). Dunque, *mutatis mutandis*, anche il rifiuto obbligato della P.A. di specie è una conseguenza dell'applicata sanzione della revoca del precedente titolo abilitativo nonché dell'impossibilità di conseguirlo entro un certo lasso di tempo.

Nel merito, i motivi di gravame sono fondati.

L'art. 219, comma 3 ter, del codice della strada dispone che "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222".

Per la definizione della questione controversa tra le parti occorre rilevare che il codice



della strada a volte fa riferimento all'"accertamento" sic et simpliciter dei fatti, altre volte all'"accertamento del reato".

Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti "coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", l'art. 186, comma 5, ha previsto che "l'accertamento del fatto alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate", con le conseguenze ivi stabilite.

E' evidente che tale disposizione ha fatto riferimento all'accertamento svolto in sede amministrativa, che incide - tra l'altro - sull'esercizio del potere cautelare del Prefetto, previsto dal successivo comma 9 del medesimo art. 186 nonché nell'art. 223.

Altre volte, come proprio dispone l'art. 219, comma 3 ter, del codice, la disposizione legislativa si riferisce all'"accertamento del reato".

Poiché l'autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell'ambito delle competenze della Autorità giudiziaria, risulta fondata la tesi dell'Amministrazione appellante, secondo cui il medesimo art. 219, comma 3 ter, va interpretato (v. Consiglio di Stato sez. III 6 giugno 2016 n. 2416) nel senso che la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la relativa responsabilità penale).

D'altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla "data di commissione del fatto", né alla "data di accertamento del fatto in sede amministrativa": qualora risultasse fondata la tesi fatta propria dall'appellato si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti 'dei fatti' effettuati in sede amministrativa ai sensi dell'art. 186, commi 3 e seguenti, mentre invece l'art. 219, comma 3 ter, si è testualmente riferito all'"accertamento del reato", che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente alla Autorità giudiziaria.

Del pari errata appare la decisione di prime cure sul computo di durata del triennio in



parola giacché il periodo di sospensione cautelare non può essere confuso con quello in esame; invero, l'art. 223 (ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato) recita che "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni".

Lo scopo della norma è dunque quello di impedire la prosecuzione della guida da parte di soggetto ritenuto pericoloso per se stesso e per gli altri, così da anticipare sul piano cautelare gli effetti della futura revoca del titolo abilitativo; il triennio in parola ha il fine, invece, di far trascorrere un tempo adeguato al pieno recupero sociale dell'individuo ritenuto responsabile; altrimenti opinando, la previsione normativa dell'art. 219 sarebbe nella sostanza superflua e non troverebbe mai applicazione.

E' quasi inutile notare che questi ultimi rilievi evidenziano la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da ultimo dalla difesa dell'appellato.

Le spese della presente fase seguono in pieno il criterio di soccombenza, mentre su quelle di primo grado, essendosi l'Amministrazione difesa all'epoca personalmente, non vi è ragione di statuire.

Ed essendosi tenuta udienza di discussione, analogamente al rito lavoristico, viene pronunciata sentenza dandosi lettura del dispositivo e della concisa motivazione (cfr. artt. 281 sexies e 429 c.p.c., quest'ultimo come modificato dall'art. 53, DL 25.06.2008, n. 112; modifica che, ai sensi dell'art. 54, D.L. 25.06.2008, n. 112, si applica ai giudizi instaurati dopo il 25.06.2008).

P.Q.M.

in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione di



Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 27/09/2016
RG n. 611/2015

condanna l'appellato al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 800
per compenso di Avvocato, oltre spese generali CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Siena il 27 settembre 2016.

Il Giudice

Dr. Paolo Bernardini

